

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 21/01/2012

Svolgimento del processo

Ricorso di FA. Ma. Cr., rappresentata e difesa dal dott. P. Martinelli, contro avviso di rettifica e liquidazione n. Omissis - Registro - anno 2006 , emesso e notificato a cura della Agenzia entrate - DPE di Como , in relazione ad atto Notaio Caspani del 15 nov. 06 - reg.to il 16.11.06 al n. 010036 (operazione di credito, con imposta sostitutiva) Valore di controversia euro 9.100,00

Espone il ricorrente

- Premesso che con l'atto in epigrafe la ricorrente contraeva un mutuo per l'acquisto di un immobile, e chiedeva le agevolazioni prima casa ; che però in seguito trasferiva il bene prima dei 5 anni imposti dalla norma agevolatrice;

- che a ciò seguiva anche la revoca della agevolazione fruita per la imposta sostitutiva sulla operazione di credito

- che in ordine a tanto eccepisce

1) nella fattispecie non sussiste la agevolazione, dato che la aliquota applicata dello 0,25% è da ritenersi "ordinaria"; mentre quella del 2% è da ritenersi attinente ad una differente fattispecie: v. art. 18 del DPR 601/73 , con nessun riferimento ad eventi successivi di revoca;

2) solo a partire dalle modificazioni legislative introdotte con la Legge fin. 2008 (la n. 244 del 24 dic. 07) il fisco è stato abilitato a recuperare detta differenza di imposta ma ciò non vale per il passato (v. in materia la sentenza CTP Savona- n. 45/10).

E l'intervento in materia con la L.Fin. 2008 è stato determinato per togliere ogni sorta di agevolazione sugli acquisti di seconde case , non per la revoca dei benefici di registro , in conseguenza di cessioni avvenute avanti i 5 anni;

3) le tesi esposte dall'Ufficio in sede contro - deduttiva sono errate : prima del 2008 SOLO gli enti , ma non i privati contraenti erano tenuti a corrispondere la differenza di imposta complementare ex art. 57 c.4 TUIR ; e si fa notare come è pure trascorso il termine triennale di decadenza di cui ad art. 76 del DPR 131/86. Si chiede: la disapplicazione del disposto di legge operativo dal 2008, come infra in subordine, la applicazione della imposta sostitutiva ordinaria dello 0,25%; lo annullamento dell'atto impugnato; in ulteriore subordine la declaratoria di non punibilità ex DLGS 472/97; il riconoscimento delle spese di giudizio.

Memoria aggiunta del 27 dic. 11 = riprende i motivi di cui al ricorso introduttivo , ed allega sentenze delle CTP di Milano e Savona, in materia.

Controdeduzioni = la Agenzia resistente conferma la legittimità della ripresa, per due ordini di considerazioni

1) già la Legge 191/04 ha inserito l'art. 1 bis nel DL 220/04, che aveva elevato al 2% la aliquota ordinaria da applicarsi ai finanziamenti NON rivolti ad acquisto di prime case; e per immobili "diversi" si intendono quelli per i quali NON ricorrono le condizioni di cui a nota 1 bis - art. 1 Tariffa -parte 1a del DPR 131/86; se ne deduce che la aliquota agevolata sul finanziamento segue le sorti dell'acquisto di una prima casa, o di un bene immobile differente.

Inoltre , per l'art. 57 - c. 4 TU di registro la imposta complementare dovuta per un fatto imputabile ad 1 solo dei contraenti, resta a carico dello stesso;

2) la innovazione recata con Legge fin. 2008 (art. 1 c. 160 L. 244/07) è di puro carattere "procedurale" e si applica in via retroattiva; quindi anche alla fattispecie qui controversa - Petitum: rigetto del ricorso , e condanna alle spese.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto, con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 250,00; si osserva infatti

a) per quanto attiene alla prima delle considerazioni svolte dall'Ufficio in sede di controdeduzioni, a riconferma della legittima ripresa operata, secondo la quale la agevolazione sul finanziamento segue le sorti della agevolazione prima casa, si può dividerne solo la parte introduttiva, non le conclusioni che poi vengono tratte. È bensì vero che già dal 2004 il legislatore ha ritenuto di NON agevolare le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di seconde case (od immobili diversi ma è arbitrario dedurre da ciò quello che la norma non ha mai espressamente statuito; cioè un collegamento eziologico tra la agevolazione "finanziamento" e la agevolazione "acquisto prima casa" ; è infatti ben noto il brocardo "ubi voluit dixit"

b) per quanto attiene alla seconda considerazione, per cui sarebbe pacifico il carattere "procedurale" e non sostanziale della innovazione recata dalla Legge Fin. 2008 di cui infra, devesi al contrario rilevare come per l'art. 3 dell Legge 212/00 - Statuto del contribuente, ogni disposizione tributaria non può avere efficacia di tipo retroattivo; e comunque, quelle con valenza interpretativa debbono esplicitamente qualificarsi come tali, nella ratio e nella lettera.

PQM

La CTP accoglie il ricorso, annulla l'avviso impugnato, condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 oltre ad accessori di legge.